

**VERSIONE SPAGNOLA DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2013/59/EURATOM DEL 5 dicembre 2013.**

<b>DIRETTIVA EUROPEA 2013/59/EURATOM (5 dicembre 2013)</b>		
<b>VERSIONE SPAGNOLA</b>	<b>TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA VERSIONE SPAGNOLA</b>	<b>VERSIONE ITALIANA</b>
<p><b>Artículo 4</b> <b>Definiciones</b></p> <p>A efectos de la presente Directiva se entenderá por:</p> <p>13) «Responsabilidad clínica»: responsabilidad de un <b>profesional sanitario habilitado</b> respecto</p>	<p><b>Articolo 4</b> <b>Definizioni</b></p> <p>Ai fini della presente Direttiva si applicano:</p> <p>13) «Responsabilità clinica»: responsabilità di un <b>professionista sanitario abilitato</b> per quanto riguardo le esposizioni mediche individuali, in</p>	<p><b>Articolo 4</b> <b>Definizioni</b></p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>13) "responsabilità clinica": la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita a un <b>medico specialista</b>,</p>

<p>de exposiciones médicas individuales, en particular: la justificación; la optimización; la evaluación clínica de los resultados; la cooperación con otros especialistas y, en su caso, con el personal, en lo referente a los aspectos prácticos de los procedimientos médico-radiológicos; la obtención de información, en caso necesario, sobre exploraciones previas; el suministro de la información médica radiológica existente y de los historiales médicos a otros profesionales sanitarios habilitados o al prescriptor, según proceda; y la entrega de información sobre el riesgo de las radiaciones ionizantes a los pacientes y otras personas interesadas, cuando proceda.</p> <p>50) «Médico-radiológico»: relativo a procedimientos de radiodiagnóstico y radioterapia, así como a radiología intervencionista u otros usos médicos de las radiaciones ionizantes con fines de planificación, guía y verificación.</p> <p>64) «Aspectos prácticos de los procedimientos médico-radiológicos»: ejecución física de una exposición médica y cualquier aspecto auxiliar, como el manejo y uso de equipos médico-radiológicos, la evaluación de parámetros</p>	<p>particolare: la giustificazione; l'ottimizzazione; la valutazione clinica dei risultati; la cooperazione con altri specialisti e, in caso, con il personale, per quanto concerne gli aspetti pratici dei procedimenti medico-radiologici; il conseguimento delle informazioni, se necessario, degli esami precedenti; fornire informazioni medico-radiologiche e cartelle cliniche ad altri operatori sanitari autorizzati (medici) o al prescrivente, a seconda dei casi; e la consegna delle informazioni per quanto riguarda i rischi delle radiazioni ionizzanti ai pazienti e ad altre persone interessate, a seconda dei casi.</p> <p>50) «Medico-radiologico»: sulle procedure radiodiagnostiche e radioterapiche, così come radiologia interventistica o altri usi medici delle radiazioni ionizzanti di programmazione, indirizzo e verifica.</p> <p>64) «Aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche»: procedimento fisico di una esposizione medica e qualunque aspetto di supporto, come la gestione e l'uso di attrezzature medico-radiologiche, l'accertamento di parametri tecnici e fisici (compresa la dose di radiazioni), la calibratura e la manutenzione delle apparecchiature, la</p>	<p>segnatamente: giustificazione, ottimizzazione, valutazione clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il personale, se del caso, riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medico-radiologica, reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti, trasmissione di informazioni medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri medici specialisti e/o prescriventi, come richiesto, e informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;</p> <p>50) "medico-radiologico": attinente alle procedure di radiodiagnostica e radioterapia nonché alla radiologia interventistica o ad altro uso medico delle radiazioni ionizzanti a scopi di pianificazione, di guida e di verifica;</p> <p>64) "aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche": le operazioni materiali connesse a un'esposizione medica e qualsiasi altro aspetto correlato, compresi la manipolazione e l'impiego di attrezzature medico-radiologiche, la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibratura e la manutenzione delle attrezzature, la</p>
---	--	--

<p>técnicos y físicos (incluidas las dosis de radiación), la calibración y el mantenimiento de equipos, la preparación y administración de radiofármacos y el procesamiento de imágenes.</p> <p>66) «<b>Profesional sanitario habilitado</b>»: médico, odontólogo u otro profesional sanitario autorizado para asumir la responsabilidad clínica de una exposición médica individual con arreglo a los requisitos nacionales.</p> <p>85) «Prescriptor»: médico, odontólogo u otro profesional sanitario autorizado para remitir personas para procedimientos médico-radiológicos a un <b>profesional sanitario habilitado</b> con arreglo a los requisitos nacionales.</p>	<p>preparazione e somministrazione di radiofarmaci e l'elaborazione delle immagini.</p> <p>66) «<b>professionista sanitario abilitato</b>»: medico, odontoiatra o altri operatori sanitari autorizzati ad assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali in conformità con i requisiti nazionali.</p> <p>85) «Prescrivente»: medico, odontoiatra o altri operatori sanitari qualificato a indirizzare persone per procedure medico-radiologiche ad un <b>operatore sanitario qualificato</b> in conformità con i requisiti nazionali.</p>	<p>preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, nonché l'elaborazione di immagini;</p> <p>66) "<b>medico specialista</b>": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali;</p> <p>85) "prescrivente": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato a indirizzare persone presso un <b>medico specialista</b> a fini di procedure medico-radiologiche in conformità con le prescrizioni nazionali;</p>
--	--	--

<p><b>Artículo 18</b> <b>Educación, información y formación en el campo de la exposición médica</b></p> <p>1. Los Estados miembros garantizarán que los profesionales sanitarios habilitados y las personas involucradas en los aspectos prácticos de los procedimientos médico-radiológicos tengan una educación, información y formación teórica y práctica adecuadas para las prácticas médicas radiológicas, así como la competencia</p>	<p><b>Articolo 18</b> <b>Istruzione, informazione e formazione nel campo della esposizione medica</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvederanno affinché gli operatori sanitari autorizzati e le persone coinvolte negli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche abbiano un'istruzione, informazione e una formazione teorica e pratica adeguata per le pratiche medico-radiologiche, così come la competenza in materia di</p>	<p><b>Articolo 18</b> <b>Istruzione, attività di informazione e formazione nel settore dell'esposizione medica</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i medici specialisti e i soggetti impegnati negli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche dispongano di un'adeguata istruzione, informazione e formazione teorica e pratica ai fini delle pratiche medico-radiologiche, nonché di adeguata competenza in materia di</p>
--	--	---

<p>pertinente en materia de protección radiológica. Con esta finalidad los Estados miembros garantizarán que se establezcan los programas de formación adecuados y reconocerán los correspondientes diplomas, certificados u otros títulos oficiales.</p>	<p>radioprotezione. A tal fine gli Stati membri provvederanno affinché si stabiliscano programmi di formazione adeguati e riconoscano i corrispondenti diplomi, certificati o altri titoli ufficiali.</p>	<p>radioprotezione. A tale scopo gli Stati membri curano l'elaborazione di adeguati piani di studio e riconoscono i relativi diplomi, certificati o qualifiche formali.</p>
---	---	---

<p><b>Artículo 55</b> <b>Justificación</b></p> <p>2. Los Estados miembros velarán por que se aplique el principio definido en el apartado 1, y en particular por que:</p> <p>d) el prescriptor y el <b>profesional sanitario habilitado</b>, tal como hayan especificado los Estados miembros, procuren obtener, cuando sea posible, información diagnóstica previa o datos médicos pertinentes para la exposición planificada y tengan en cuenta estos datos para evitar exposiciones innecesarias,</p> <p>h) cualquier procedimiento médico-radiológico en una persona asintomática que deba realizarse para la detección temprana de enfermedades, forme parte de un programa de cribado sanitario, o requiera una justificación específica documentada del <b>profesional</b></p>	<p><b>Articolo 55</b> <b>Giustificazione</b></p> <p>2. Gli Stati si assicureranno che si applichi il principio definito al paragrafo 1, e in particolare che:</p> <p>d) il prescrivente e il <b>professionista sanitario abilitato</b>, come gli Stati membri hanno specificato, cerchino di ottenere, quando possibile, precedenti informazioni diagnostiche o dati medici pertinenti alla esposizione programmata e prendano in considerazione questi dati per evitare esposizioni non necessarie,</p> <p>h) qualunque procedura medico-radiologica in una persona asintomatica che si debba eseguire per la diagnosi precoce della malattia, formi parte di un programma di screening sanitario, o richieda una specifica giustificazione</p>	<p><b>Articolo 55</b> <b>Giustificazione</b></p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché sia applicato il principio definito al paragrafo 1 e in particolare affinché:</p> <p>d) il prescrivente e il <b>medico specialista</b>, a seconda di quanto previsto dagli Stati membri, cerchino di ottenere, laddove fattibile, precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione ed esaminino questi dati per evitare esposizioni non necessarie;</p> <p>h) ogni procedura medico-radiologica condotta su un soggetto asintomatico ai fini della diagnosi precoce di una malattia rientri in un programma di screening sanitario o richieda una giustificazione documentata specifica per il soggetto interessato da parte del <b>medico</b></p>
---	--	---

<p><b>sanitario habilitado</b> para esa persona, en consulta con el prescriptor, y siguiendo las pautas de las sociedades médico-científicas pertinentes y las autoridades competentes. Se prestará especial atención a la entrega de información a la persona sometida a exposición médica, tal y como requiere el artículo 57, apartado 1, letra d).</p>	<p>documentada del <b>profesionista sanitario abilitato</b> per questa persona, in consultazione con il prescrivente, e seguendo le linee guida delle relative società medico-scientifiche e delle autorità competenti. Sarà rivolta una particolare attenzione alla divulgazione delle informazioni alla persona sottoposta ad esposizioni mediche, come previsto dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera d).</p>	<p><b>specialista</b>, in consultazione con il prescrivente, secondo le linee guida redatte da società mediche scientifiche pertinenti e dall'autorità competente. Particolare attenzione è rivolta alla comunicazione di informazioni alla persona soggetta a esposizione medica, come previsto all'articolo 56, paragrafo 1, lettera d).</p>
--	---	--

<p><b>Artículo 56</b> <b>Optimización</b></p> <p>3. Los Estados miembros garantizarán que en todo proyecto de investigación médica o biomédica que implique una exposición médica:</p> <p>d) en el caso de pacientes que acepten voluntariamente someterse a una práctica diagnóstica o terapéutica experimental de la que se espera que reciban un beneficio diagnóstico o terapéutico, el <b>profesional sanitario habilitado</b> o el prescriptor planifiquen, con carácter individual, los niveles de dosis en cuestión antes de que se produzca la exposición.</p> <p>6. Los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un paciente que esté sometido a</p>	<p><b>Articolo 56</b> <b>Ottimizzazione</b></p> <p>3. Gli stati membri garantiranno che ogni proposta di ricerca medica o biomedica che comporta esposizioni mediche:</p> <p>d) nel caso in cui il paziente accetti volontariamente di sottoporsi a una pratica diagnostica o terapeutica sperimentali di cui si spera ricevere un beneficio diagnostico o terapeutico, il <b>professionista sanitario abilitato</b> o il prescrivente pianifichino, su base individuale, i livelli di dose in questione prima che si verifichi l'esposizione.</p> <p>6. Gli stati membri provvederanno che, nel caso di un paziente che è in fase di trattamento o di diagnosi con radionuclidi, il <b>professionista</b></p>	<p><b>Articolo 56</b> <b>Ottimizzazione</b></p> <p>3. Gli Stati membri si adoperano affinché, per ciascun progetto di ricerca medica o biomedica comportante esposizioni mediche:</p> <p>d) nel caso di pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi a trattamento medico sperimentale e che si aspettano di ricevere un beneficio diagnostico o terapeutico da tale trattamento, il <b>medico specialista</b> e/o il prescrivente consideri i livelli delle dosi interessate su base individuale prima che abbia luogo l'esposizione.</p> <p>6. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di un paziente sottoposto a un trattamento o ad una diagnosi con radionuclidi, il <b>medico</b></p>
--	--	--

<p>tratamiento o diagnóstico con radionucleidos, el <b>profesional sanitario habilitado</b> o la empresa, tal como hayan especificado los Estados miembros, proporcione al paciente o a su representante información sobre los riesgos de las radiaciones ionizantes y las instrucciones adecuadas, con objeto de restringir las dosis a las personas en contacto con el paciente hasta donde sea razonablemente posible. En el caso de procedimientos terapéuticos, las instrucciones se darán por escrito.</p>	<p><b>sanitario abilitato</b> o l'azienda, come specificato dagli Stati membri, fornisca al paziente o al suo rappresentante informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti, al fine di limitare le dosi alle persone in contatto con il paziente per quanto ragionevolmente possibile. Nel caso di procedure terapeutiche, le istruzioni saranno date per iscritto.</p>	<p><b>specialista</b> o l'esercente, a seconda di quanto previsto dagli Stati membri, fornisca al paziente stesso o al suo rappresentante informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti e appropriate istruzioni volte a ridurre le dosi per le persone in contatto con il paziente, per quanto ragionevolmente conseguibile. Per le procedure terapeutiche le informazioni devono essere fornite per iscritto. Tali istruzioni sono impartite prima di lasciare l'ospedale, la clinica o una struttura affine.</p>
--	---	---

<p><b>Artículo 57</b> <b>Responsabilidades</b></p> <p>1. Los Estados miembros velarán por que:</p> <p>a) toda exposición médica tenga lugar bajo la responsabilidad clínica de un <b>profesional sanitario habilitado</b>,</p> <p>b) el <b>profesional sanitario habilitado</b>, el experto en física médica y las personas habilitadas para realizar los aspectos prácticos de los procedimientos médico-radiológicos participen en el proceso de optimización de la manera que lo hayan especificado los Estados miembros,</p> <p>c) el prescriptor y el <b>profesional sanitario</b></p>	<p><b>Articolo 57</b> <b>Responsabilità</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvederanno affinché:</p> <p>a) Qualunque esposizione medica avvenga sotto la responsabilità clinica di un <b>professionista sanitario abilitato</b>,</p> <p>b) il <b>professionista sanitario abilitato</b>, l'esperto in fisica medica e le persone qualificate ad eseguire gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche partecipino al processo di ottimizzazione nel modo in cui specificato dagli Stati membri,</p> <p>c) il prescrivente e il <b>professionista sanitario</b></p>	<p><b>Articolo 57</b> <b>Responsabilità</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) ogni esposizione medica sia effettuata sotto la responsabilità clinica di un <b>medico specialista</b>;</p> <p>b) il <b>medico specialista</b>, lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche partecipino al processo di ottimizzazione come specificato dagli Stati membri;</p> <p>c) il prescrivente e il <b>medico specialista</b> partecipino al processo di giustificazione delle</p>
---	---	--

<p><b>habilitado</b> participen, tal como hayan especificado los Estados miembros, en el proceso de justificación de cada exposición médica,</p> <p>d) cuando sea viable y antes de que se produzca la exposición, el <b>profesional sanitario habilitado</b> o el prescriptor, tal como hayan especificado los Estados miembros, garantice que el paciente o su representante reciba la información adecuada sobre los beneficios y riesgos asociados con la dosis de radiación debida a la exposición médica. Se entregará a los cuidadores información similar, así como orientación pertinente de acuerdo con el artículo 56, apartado 5, letra b).</p> <p>2. Los aspectos prácticos de los procedimientos médico-radiológicos pueden ser delegados por la empresa o el <b>profesional sanitario habilitado</b>, según proceda, en una o más personas autorizadas para actuar al respecto en un campo de especialización reconocido.</p>	<p><b>abilitato</b> partecipino, come gli Stati membri hanno specificato, al processo di giustificazione di ogni esposizione medica</p> <p>d) ove possibile e prima che si verifichi l'esposizione, il <b>professionista sanitario abilitato</b> o il prescrivente, come specificato dagli Stati membri, garantisca che il paziente o il suo rappresentante riceva le informazioni adeguate sui benefici e rischi associati alla dose di radiazioni dovute all'esposizione medica. Saranno fornite informazioni analoghe agli assistenti, come da istruzioni pertinenti ai sensi dell'articolo 56, comma 5, lettera b).</p> <p>2. Gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche possono essere delegate dalla società o dal <b>professionista sanitario abilitato</b>, a seconda dei casi, ad uno o più soggetti autorizzati ad agire su di esso in un campo di specializzazione riconosciuto.</p>	<p>esposizioni mediche individuali come specificato dagli Stati membri;</p> <p>d) se possibile e prima che l'esposizione abbia luogo, il <b>medico specialista</b> o il prescrivente, a seconda di quanto specificato dagli Stati membri, si accerti che il paziente o il suo rappresentante ricevano informazioni adeguate in merito ai benefici e ai rischi associati alla dose di radiazione dovuta all'esposizione medica. Analoghe informazioni oltre che direttive pertinenti sono fornite ad assistenti e accompagnatori, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5, lettera b).</p> <p>2. Gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche possono essere delegati dall'esercente o dal <b>medico specialista</b>, se del caso, ad uno o più soggetti abilitati a operare a tale riguardo in un campo di specializzazione riconosciuto.</p>
--	--	---

<p><b>Artículo 59</b> <b>Formación y reconocimiento</b></p> <p>Los Estados miembros garantizarán que se cumplan los requisitos de formación y</p>	<p><b>Articolo 59</b> <b>Formazione e riconoscimento</b></p> <p>Gli Stati membri provvederanno affinché siano soddisfatti i requisiti di formazione e il</p>	<p><b>Articolo 59</b> <b>Formazione e riconoscimento</b></p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché i <b>medici specialisti</b>, gli specialisti in fisica medica e i</p>
---	--	--

reconocimiento establecidos en los artículos 79, 14 y 18 para el <b>profesional sanitario habilitado</b> , el experto en física médica y las personas mencionadas en el artículo 57, apartado 2.	riconoscimento stabiliti nell'articolo 79, 14 e 18 per il <b>professionista sanitario abilitato</b> , l'esperto in fisica medica e le persone citate nell'articolo 57, paragrafo 2.	soggetti di cui all'articolo 57, paragrafo 2, soddisfino i requisiti di cui agli articoli 79, 14 e 18 in materia di formazione e riconoscimento delle qualifiche.
--	---	---

<p><b>Artículo 60</b> <b>Equipos</b></p> <p>1. Los Estados miembros garantizarán que:</p> <p>c) la empresa implante programas adecuados de garantía de calidad y evaluación de la dosis o verificación de la actividad administrada, y</p> <p>3. Los Estados miembros garantizarán que:</p> <p>c) todo equipo utilizado para radiología intervencionista cuente con un dispositivo o función para informar al <b>profesional sanitario habilitado</b> y a los encargados de los aspectos prácticos de los procedimientos médicos sobre la cantidad de radiación producida por el equipo durante el procedimiento. El equipo instalado con anterioridad al 6 de febrero de 2018 podrá estar exento de este requisito,</p> <p>d) todo equipo utilizado para radiología intervencionista y tomografía computarizada y todo equipo nuevo utilizado a efectos de</p>	<p><b>Articolo 60</b> <b>Attrezzature</b></p> <p>2. Gli Stati membri provvederanno affinché:</p> <p>c) l'azienda attui adeguati programmi di garanzia della qualità e valutazione della dose o la verifica della dose somministrata, e</p> <p>3. Gli Stati membri provvederanno affinché:</p> <p>c) tutte le attrezzature utilizzate per la radiologia interventistica possa contare su di un dispositivo o funzione per informare il <b>professionista sanitario abilitato</b> e gli incaricati agli aspetti pratici dei procedimenti medici sulla quantità di radiazione prodotta dalle apparecchiature durante il processo. Gli impianti installati prima del 6 febbraio 2018 possono essere esentati da tale obbligo,</p> <p>d) tutte le apparecchiature utilizzate per la radiologia interventistica e per la tomografia computerizzata e tutte le apparecchiature</p>	<p><b>Articolo 60</b> <b>Apparecchiatura</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>c) l'esercente attui adeguati programmi di garanzia della qualità e valutazioni della dose o verifiche dell'attività somministrata; nonché</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>c) le attrezzature usate per la radiologia interventistica siano munite di un dispositivo o di un indicatore che informi il <b>medico specialista</b> nonché le persone addette agli aspetti pratici delle procedure mediche circa la quantità di radiazioni prodotte dall'attrezzatura nel corso della procedura. Le attrezzature installate prima del 6 febbraio 2018 possono essere esonerate da tale requisito;</p> <p>d) le attrezzature usate per la radiologia interventistica e la tomografia computerizzata ed ogni nuova attrezzatura usata per scopi di</p>
---	---	--



<p>planificación, simulación y verificación, cuente con un dispositivo o función para informar al <b>profesional sanitario habilitado</b>, al final del procedimiento, sobre los parámetros pertinentes para evaluar la dosis al paciente,</p>	<p>nuove utilizzate per la pianificazione, la simulazione e la verifica, conti su un dispositivo o funzione che informi il <b>professionista sanitario abilitato</b>, al termine della procedura, sui parametri rilevanti per valutare la dose al paziente,</p>	<p>pianificazione, di guida e di verifica siano munite di un dispositivo o di un indicatore che informi il <b>medico specialista</b>, al termine della procedura, dei parametri pertinenti per la valutazione della dose per paziente;</p>
--	---	--

<p><b>Artículo 61</b> <b>Prácticas especiales</b></p> <p>2. Los Estados miembros garantizarán que los profesionales sanitarios habilitados y las personas a las que se refiere el artículo 57, apartado 2, que realicen las exposiciones mencionadas en el apartado 1 de este artículo obtengan la formación adecuada en estas prácticas médico-radiológicas con arreglo al artículo 18.</p>	<p><b>Articolo 61</b> <b>Pratiche particolari</b></p> <p>2. Gli Stati membri provvederanno affinché gli operatori sanitari qualificati e le persone di cui si riferisce l'articolo 57, paragrafo 2, facciano le esposizioni citate al paragrafo 1 del presente articolo ottengano una formazione adeguata di queste pratiche medico-radiologiche sulla base dell'articolo 18.</p>	<p><b>Articolo 61</b> <b>Pratiche speciali</b></p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché i medici specialisti e i soggetti di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che effettuano le esposizioni indicate al paragrafo 1 ricevano una formazione appropriata su queste pratiche medico-radiologiche secondo quanto dispone l'articolo 18.</p>
--	---	---

<p><b>Artículo 62</b> <b>Protección especial durante el embarazo y la lactancia</b></p> <p>1. Los Estados miembros garantizarán que el prescriptor o el <b>profesional sanitario habilitado</b>, según proceda, verifiquen, de la manera especificada por los Estados miembros, si la persona sometida a una exposición médica está embarazada o en periodo de lactancia, a</p>	<p><b>Articolo 62</b> <b>Speciale attenzione durante la gravidanza e l'allattamento</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvederanno affinché il prescrivente o il <b>professionista sanitario abilitato</b>, a seconda dei casi, verifichi, con le modalità indicati dagli Stati membri, se la persona sottoposta ad esposizioni mediche sia in stato di gravidanza o allattamento, a meno che ciò possa essere esclusa per ovvie ragioni o</p>	<p><b>Articolo 62</b> <b>Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento</b></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il prescrivente o il <b>medico specialista</b>, a seconda dei casi, si informino, come specificato dagli Stati membri, se la paziente soggetta ad esposizione medica è in stato di gravidanza o allatta, a meno che ciò possa essere escluso per</p>
---	--	--

<p>menos que esto pueda excluirse por razones obvias o que no sea relevante para el procedimiento radiológico.</p>	<p>che non sia rilevante per la procedura radiologica.</p>	<p>ovvi motivi o non abbia rilievo per la procedura radiologica.</p>
<p><b>Artículo 63</b> <b>Exposiciones accidentales y no intencionadas</b></p> <p>Los Estados miembros garantizarán que:</p> <p>d) se tomen medidas para informar al prescriptor y al <b>profesional sanitario habilitado</b>, y al paciente, o a sus representantes, sobre las exposiciones accidentales o no intencionadas clínicamente significativas y sobre los resultados del análisis,</p>	<p><b>Articolo 63</b> <b>Esposizioni accidentali e non intenzionali</b></p> <p>Gli Stati membri provvederanno affinché:</p> <p>d) si adottino misure per informare il prescrivente e il <b>professionista sanitario abilitato</b>, e il paziente, o i suoi rappresentanti, a riguardo delle esposizioni accidentali o non intenzionali clinicamente significative e circa i risultati dell'analisi,</p>	<p><b>Articolo 63</b> <b>Esposizioni accidentali e involontarie</b></p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>d) siano presi provvedimenti per informare il prescrivente e il <b>medico specialista</b> nonché il paziente o il suo rappresentante in merito alle esposizioni involontarie o accidentali clinicamente significative e ai risultati dell'analisi;</p>
<p><b>Artículo 83</b> <b>Experto en física médica</b></p> <p>2. Los Estados miembros velarán por que, dependiendo de la práctica médico-radiológica, el experto en física médica asuma la responsabilidad de la dosimetría, incluidas las mediciones físicas para evaluar la dosis administrada al paciente u otras personas sometidas a exposición médica, asesore sobre el equipo médico-radiológico y contribuya en particular a lo siguiente:</p>	<p><b>Articolo 83</b> <b>Esperto in fisica medica</b></p> <p>2. Gli Stati membri provvederanno affinché, a seconda della pratica radiologica medica, l'esperto in fisica medica assuma la responsabilità della dosimetria, comprese misurazioni fisiche per valutare le dosi somministrate al paziente o di altre persone sottoposte a esposizioni mediche, consigli l'attrezzatura medico-radiologica e contribuisca in particolare a quanto segue:</p>	<p><b>Articolo 83</b> <b>Specialista in fisica medica</b></p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché lo specialista in fisica medica, a seconda della pratica medico-radiologica, sia responsabile della dosimetria, incluse le misurazioni fisiche per la valutazione della dose somministrata al paziente e ad altre persone soggette all'esposizione medica, fornisca pareri sulle attrezzature medico-radiologiche e contribuisca in particolare a:</p>

h) la formación de los profesionales sanitarios habilitados y otro personal en aspectos pertinentes de la protección radiológica.	h) la formazione degli operatori sanitari qualificati e altro personale nei pertinenti settori della protezione radiologica.	h) provvedere alla formazione dei medici specialisti e degli altri operatori per quanto concerne aspetti pertinenti della radioprotezione.
---	--	--